SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

23º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2004

Presidenza del presidente RONCONI

DL 1300

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2919) ***Disciplina dell'apicoltura***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo

(523) ***BRUNALE ed altri. – Disciplina dell'apicoltura***

(2825) ***DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* , 4, 5 e *passim*
AGONI *(LP)* 10
BASILE *(Misto)* 8
BONGIORNO *(AN)* 9
* DE PETRIS *(Verdi-U)* 5, 7
* MINARDO *(FI)* 8
* MURINEDDU *(DS-U)* 6
PICCIONI *(FI), relatore* 4, 5, 6
SCARPA BONAZZA BUORA *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali* . 4, 5, 6 e *passim*

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 12

N.B.: ***I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.***

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2919) ***Disciplina dell'apicoltura***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo

(523) ***BRUNALE ed altri. – Disciplina dell'apicoltura***

(2825) ***DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura***

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2919, 523 e 2825. Riprendiamo la discussione congiunta sospesa nella seduta del 6 ottobre scorso.

Ricordo che si è già conclusa la discussione generale e dobbiamo quindi procedere all'esame dell'articolato. Ricordo inoltre che sono stati presentati numerosi emendamenti; faccio presente che è stato già ritirato dal senatore Ognibene l'emendamento 4.1 e che il senatore Cherchi ha ritirato gli emendamenti a sua firma.

Informo altresì che sono pervenuti tutti i pareri previsti, compreso quello della 5ª Commissione permanente, sia sul testo al nostro esame che sui vari emendamenti. Alla luce del parere della Commissione bilancio, è stato predisposto dal relatore, senatore Piccioni, un apposito emendamento adeguativo, l'11.2, nonché un emendamento all'articolo 6 conseguente al parere espresso dalla 2ª Commissione permanente.

Passiamo quindi all'esame degli articoli.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

(All'unanimità).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti. Ricordo che gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.5 sono stati ritirati. Gli emendamenti 4.3 e 4.4 sono da considerarsi illustrati.

PICCIONI, *relatore*. Sono contrario all'emendamento 4.3. Per quanto concerne l'emendamento 4.4, ricordo il parere espresso dalla Commissione bilancio: sono pertanto contrario anche a tale proposta.

SCARPA BONAZZA BUORA, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali.* Il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 4.3 e 4.4.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

(All'unanimità).

Passiamo all'esame dell'articolo, 6 sul quale è stato presentato un emendamento.

PICCIONI, *relatore*. L'emendamento 6.1 si illustra da sé.

SCARPA BONAZZA BUORA, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti. Ricordo che gli emendamenti 7.3 e 7.4 sono stati ritirati. Gli emendamenti 7.1 e 7.2 si intendono illustrati.

PICCIONI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.2.

SCARPA BONAZZA BUORA, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali.* Il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

(All'unanimità).

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ricordo che gli emendamenti 8.1 e 8.2 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

(All'unanimità).

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti. Ricordo che l'emendamento 11.1 è stato ritirato.

PICCIONI, *relatore*. L'emendamento 11.2 si illustra da sé.

SCARPA BONAZZA BUORA, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.2.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, preannuncio il mio voto di astensione dall'emendamento. Sottolineo infatti di non aver neppure votato a favore dell'emendamento 6.1, anch'esso presentato dal relatore, per una questione di metodo e non per problemi di merito. I vari Gruppi avevano infatti convenuto di non presentare ulteriori emendamenti al testo approvato dalla Camera per accelerare, come avevano chiesto tutte le associazioni, l'*iter* di approvazione del disegno di legge.

Stiamo invece esaminando un emendamento del relatore che, pur essendo stato presentato in ottemperanza al parere della Commissione bilancio, è discutibile, in quanto è dubbio il fatto che non si debbano prevedere finanziamenti per gli anni successivi.

Esprimo pertanto rammarico per l'approvazione di proposte di modifica del testo, che determinando la necessità di un ulteriore passaggio parlamentare, comporteranno un ulteriore allungamento dei tempi di approvazione di un provvedimento che è atteso da moltissimi anni. Per questo motivo e anche in considerazione del tempo impiegato dalla Commissione bilancio per esprimere il prescritto parere, ribadisco il mio voto di astensione sull'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11.

PICCIONI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

SCARPA BONAZZA BUORA, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 11.0.1.

Metto a i voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MURINEDDU *(DS-U)*. Signor Presidente, siamo d'accordo sul fatto che questo disegno di legge, che è stato ritenuto utilissimo dalle associazioni e dagli operatori del settore, sia condivisibile per la sua particolare importanza: infatti è giusto fornire ulteriori garanzie ai consumatori circa la qualità e la genuinità del prodotto che si mette in commercio. Ci sono però alcune riserve che mi permetto di rappresentare, ad esempio – ne abbiamo parlato durante l'esame del provvedimento- il permanere di una situazione di allarme che può essere scongiurata solo attraverso una lotta severa all'acariosi e alla parassitosi delle api, argomento cui non si fa cenno in questo disegno di legge.

Adesso è stato anche scoperto un nuovo parassita, la *aetina tumida*, che sta facendo notevoli danni in Portogallo ed ha già guadagnato regioni della Francia e della Spagna e che probabilmente presto arriverà anche in Italia, con le conseguenze che si possono immaginare. Siccome tale parassita ha la proprietà di insediarsi nei favi e divorare la cera, rilasciando una grande quantità di secrezioni suscettibili di inquinare il prodotto e di alte-

rarne le caratteristiche organolettiche, questo argomento era stato evidenziato come urgente, ma è stato sostanzialmente ignorato.

Poi vi è il problema delle sofisticazioni del prodotto miele, che imperversano in Italia, soprattutto a livello industriale. Anche da questo punto di vista occorre tenere presente che il miele vergine integrale viene confezionato con l'addizionamento di essudati di origine ignota o con miele proveniente da aree ad alto tasso di umidità.

Non abbiamo ritenuto opportuno presentare emendamenti su tali questioni, però riteniamo che sarebbe importante quanto meno sottolineare nella relazione introduttiva all'articolato della legge queste problematiche.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, come abbiamo sottolineato durante il dibattito, questo disegno di legge rappresenta certamente un importante presupposto per il rilancio del settore, perché è indubbio che per la prima volta finalmente l'attività dell'apicoltore viene equiparata all'attività di imprenditore agricolo, con tutto quello che ciò comporta. Il settore ha bisogno di norme e regole, ma soprattutto dell'importante riconoscimento come attività agricola vera e propria, in considerazione dell'interesse nazionale che riveste. Sappiamo perfettamente quanto l'attività di impollinazione sia fondamentale per alcuni settori agricoli: pertanto l'equiparazione all'attività agricola comporta la possibilità di passare da un'attività che poteva essere percepita come amatoriale al riconoscimento di un comparto che è assolutamente in crescita nel nostro Paese.

Vorrei anche ricordare che la nostra produzione nazionale riesce a coprire soltanto il 50 per cento della domanda del mercato, il che significa che vi è una fortissima richiesta, soprattutto negli ultimi tempi. Credo allora che investire in questo settore comporti un indubbio vantaggio. Il settore acquisisce inoltre una peculiare importanza sotto il profilo ambientale, in quanto è in grado di fornire indicazioni di estremo rilievo sulle condizioni dell'ecosistema; quindi il contributo economico destinato al settore è utile anche a garantire gli equilibri ecologici che questo settore dell'agricoltura contribuisce a mantenere anche per effetto dell'attività di impollinazione.

Nel corso della discussione abbiamo sottolineato alcune problematiche che non abbiamo formalizzato in emendamenti ma che comunque meritano attenzione. Personalmente ho presentato un disegno di legge che intende trattare in modo più dettagliato la questione legata all'uso dei prodotti chimici, dei diserbanti e degli antiparassitari, che hanno un impatto notevole sulle api; in questo disegno di legge si forniscono alcune indicazioni e si propone la costituzione di una commissione, nella quale peraltro si potrebbe inserire anche il Ministero della sanità (nel disegno di legge non era stato previsto, ma la cui inclusione invece è necessaria per tenere sotto controllo anche la questione degli antiparassitari).

Volevo anche segnalare al senatore Murineddu che un settore di ricerca *ad hoc* presso l'Istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana fortunatamente svolge un attento lavoro di ricerca e fornisce un notevole contributo scientifico per combattere le malattie parassitarie e soprattutto tenere sotto controllo la questione degli insetticidi.

Un'altra vicenda che deve vederci attenti è la questione del patrimonio genetico dell'ape autoctona contro le contaminazioni che le massicce importazioni di esemplari provenienti da altri Paesi potrebbero determinare. Vi sono stati infatti negli ultimi tempi degli acquisti incauti; questo settore deve essere messo sotto controllo perché l'esperienza degli Stati Uniti dovrebbe insegnarci che quando vengono importate api da altri territori si potrebbero avere delle sgradite sorprese e quindi diventa fondamentale la tutela del patrimonio genetico della nostra *apis mellifera*.

Spero quindi che la nostra autolimitazione nell'avanzare proposte di modifica – che comunque non ci ha impedito di doverci rivolgere di nuovo alla Camera – possa aver contribuito a velocizzare il processo di approvazione del disegno di legge. Auspico inoltre che i colleghi della Commissione agricoltura della Camera approvino rapidamente il provvedimento. Ribadisco il giudizio favorevole sul disegno di legge n. 2919 e preannuncio la presentazione di ulteriori iniziative legislative per il settore apistico.

MINARDO *(FI)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia su questo provvedimento. Il settore dell'apicoltura sicuramente già da tempo meritava una particolare attenzione volta a favorirne la crescita. Sottolineo che comunque i 75.000 apicoltori italiani, in particolar modo quelli della Regione Sicilia e della provincia di Ragusa, con notevoli sforzi sono riusciti a svilupparsi e ad affermarsi anche a livello internazionale nella produzione non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo.

La questione su cui porre particolare attenzione è rappresentata dai prodotti che vengono importati dagli altri Paesi, e ciò non riguarda soltanto il miele ma in generale tutte le produzioni, come ad esempio i pomodori pelati che vengono importati dalla Cina; questo penalizza fortemente i nostri produttori e sicuramente lo stato di crisi che si verifica è dovuto alla commercializzazione dei nostri prodotti che molte volte non hanno il prezzo che meritano.

Sottolineo quindi positivi riflessi che la nuova disciplina potrà avere sotto il profilo della produzione e della tutela della qualità e condivido fortemente le preoccupazioni espresse circa la necessità di evitare che le massicce importazioni di api non autoctone pregiudichino il patrimonio genetico delle api italiane. In ogni caso, il disegno di legge al nostro esame si propone di disciplinare veramente l'apicoltura rispondendo in maniera adeguata alle esigenze dei nostri apicoltori. Per questo ribadisco il voto favorevole del mio Gruppo.

BASILE *(Misto)*. Signor Presidente, voglio dichiarare il mio voto favorevole al disegno di legge. Si tratta di un provvedimento che è stato molto discusso ed è molto atteso dagli operatori del settore poiché riscuote il loro consenso. Credo quindi sia opportuno approvarlo definitivamente al più presto. Ritengo però ci sia un problema – come ho avuto modo di sottolineare recentemente – di adeguatezza delle risorse finanziarie rispetto

agli obiettivi enunciati nel testo. Vediamo infatti purtroppo che viene assegnata una somma non dico ridicola, ma sicuramente inadeguata, rispetto ai tanti nobili obiettivi che il disegno di legge si pone. Credo e spero che questo sia soltanto l'inizio e che le risorse siano successivamente incrementate.

Mi auguro in particolare che due degli obiettivi che si prefigge il disegno di legge, cioè l'approfondimento della ricerca nel settore e la formazione, siano quanto prima riempiti di contenuto e che si possa veramente realizzare un'azione di ricerca formativa.

Condivido quanto detto dal senatore Minardo. E' necessario che il Governo tuteli la produzione italiana rispetto al contesto internazionale. Oggi in Italia si registrano massicce importazioni di produzioni di altri Paesi sia per una questione di facilitazioni eccessive, sia per una questione di prezzo. Noi puntiamo però sulla qualità e ci auguriamo che la qualità si possa affermare in quanto su questo piano il prodotto italiano certamente non avrebbe rivali.

BONGIORNO *(AN)*. Desidero, signor Presidente, preannunciare il voto favorevole di AN. Questo disegno di legge è assolutamente coerente con l'impostazione della politica agricola nazionale in questo momento, dato che si prefigge di regolamentare e tutelare un comparto rispondente alla caratteristica maggiore dell'agricoltura, cioè la genuinità e la tipicità dei prodotti.

Esprimo anche particolare soddisfazione per il fatto che il provvedimento in questione è completo: partendo dall'affermazione di principio contenuta nell'articolo 1 circa le finalità della legge che andiamo ad approvare, si arriva a talune definizioni specifiche, in particolare alla equiparazione della figura dell'apicoltore a quella dell'imprenditore agricolo.

Non mi preoccuperei eccessivamente di alcune presunte lacune del provvedimento. Nel valutare il fatto, ad esempio, che non si faccia riferimento a misure specifiche per un parassita o per una patologia particolare bisogna considerare che la disciplina organica di un comparto economico, sia pure limitato, deve fondarsi necessariamente su un provvedimento di carattere generale e ovviamente tutti i dettagli specifici diventano marginali. Non si può pensare che si debba prevedere una misura speciale per ogni parassita che può aggredire una determinata coltura.

Non mi sento di condividere l'osservazione del senatore Basile in merito all'inadeguatezza delle risorse finanziarie stanziate. Questo credo sia un limite culturale del legislatore italiano, che ritiene che qualunque comparto deve essere necessariamente oggetto di provvigioni finanziarie da parte dello Stato e della pubblica amministrazione. L'aspetto fondamentale di questo provvedimento non si identifica con un intervento specifico per determinate circostanze, ma con l'organicità dell'intervento normativo che tutela e valorizza un aspetto particolare ma fondamentale proprio per la caratterizzazione dell'agricoltura italiana.

Per queste considerazioni a nome del mio Gruppo esprimo soddisfazione e dichiaro il voto favorevole.

AGONI *(LP)*. Esprimo il voto favorevole a nome della Lega per un provvedimento che è certamente perfettibile, ma che sicuramente non potrebbe essere migliorato se prima non venisse predisposto. Spero che la Camera al più presto approvi definitivamente il disegno di legge, che poi sarà eventualmente perfettibile.

Voglio solo ricordare alla Commissione che, pur condividendo le considerazioni espresse nel corso del dibattito circa la necessità di tutelare in modo efficace la genuinità e la qualità dei prodotti, è necessario adottare strumenti in grado di conciliare le esigenze e gli obiettivi della produzione di qualità, con le condizioni oggettive del mercato, la cui domanda è rivolta anche verso prodotti non necessariamente «protetti». Al riguardo, ricordo che i prodotti cosiddetti tipici (DOP, DOC, DOCG) si caratterizzano per l'estremo livello qualitativo ma anche per il loro inserimento in una fascia di prezzo superiore alla media. Pertanto la domanda di tali prodotti non supera comunque il 20 per cento della domanda globale del mercato. Dobbiamo quindi anche considerare la rimanente percentuale dell'80 per cento che non rappresenta un prodotto di qualità, ma è comunque sul mercato; dobbiamo allora preoccuparci anche delle altre produzioni, senza dimenticare anche che la verifica della PAC, almeno a quello che si sa oggi, è prevista nel 2014, mentre da quel periodo in poi dovremmo confrontarci direttamente con il mercato.

SCARPA BONAZZA BUORA*, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Intendo esprimere la soddisfazione del Governo per l'approvazione del provvedimento da parte di questo ramo del Parlamento. Faremo tutto il possibile affinché alla Camera il disegno di legge sia approvato definitivamente in tempi rapidi. Sicuramente – come è stato detto – la legge si inserisce nella politica generale del Governo che intende tutelare il valore della qualità. Mi fa piacere che anche l'opposizione si sia ritrovata in questa impostazione, che certamente è molto sentita nella maggioranza e più in generale dalla popolazione.

Come però giustamente ho fatto notare il senatore Agoni, il discorso della qualità non deve diventare un discorso di *elite*, non può costituire una nicchia. Dobbiamo preoccuparci anche che la qualità sia disponibile per la gran parte della nostra popolazione. E' preferibile pensare ad una qualità popolare diffusa – per intenderci che sia «a misura di busta paga» – piuttosto che a una qualità che possa interessare solo soggetti nobili e privilegiati per i quali certamente non si può immaginare una politica agricola di rilevanza nazionale. Comunque è importante considerare che i prodotti DOP in questo momento – se si esclude il vino – costituiscono circa il 2 per cento del prodotto agricolo nazionale; se si considera anche il vino, si ottiene una percentuale maggiore che si attesta attorno al 10 per cento. Pertanto esiste una percentuale pari al 90 per cento di altra agricoltura di cui dobbiamo tenere conto in maniera attenta, se vogliamo che possa essere sempre più formata da prodotti di qualità che possono anche avere prezzi bassi ma rimanere competitivi sul mercato.

Aggiungo che – come i senatori sanno – l'Europa in questo momento è il principale importatore di prodotti agricoli del mondo, in particolare dai Paesi meno sviluppati e meno avanzati. Questo si verifica anche per prodotti come il miele, il mais e la soia e avviene per una serie di motivazioni quali la convenienza, la resistenza e così via. A volte dimentichiamo che ogni giorno arrivano decine e decine di piroscafi da Paesi come l'Argentina carichi di mais o soia transgenici. Pertanto è necessario essere realistici: l'obiettivo della tutela della qualità e della genuinità dei prodotti costituisce una sfida importante anche alla luce dell'apertura dei mercati che si sta progressivamente verificando su scala globale. Quindi è necessario saper cogliere le varie opportunità che si presentano contemperando le esigenze della tipicità con quelle della competitività.

Concludo manifestando piena soddisfazione da parte del Governo per l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

(All'unanimità).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 523 e 2825.

I lavori terminano alle ore 16.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 2919

testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli, Rava, Oliverio, Rossiello, Preda, Borrelli, Franci, Nannicini, Sandi e Stramaccioni (429); De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Losurdo, Vascon, Peretti, Scaltritti, Catanoso, Collavini, Fatuzzo, Geraci, Jacini, La Grua, Marinello, Masini, Meroi, Patarino, Ricciuti, Romele, Villani, Miglietta, Zama e Zanetta (2348); Catanoso e Fatuzzo

Disciplina dell'apicoltura

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana *(Apis mellifera ligustica Spinola)* e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Definizioni)

1. La conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura», è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) arnia: il contenitore per api;

b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

c) apiario: un insieme unitario di alveari;

d) postazione: il sito di un apiario;

e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

4. L'uso della denominazione «apicoltura» è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 1.

Art. 3.

(Apicoltore e imprenditore apistico)

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.

2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 2 a titolo principale.

Art. 4.

(Disciplina dell'uso dei fitofarmaci)

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.

EMENDAMENTI

4.3

FABRIS, FILIPPELLI, DENTAMARO, RIGHETTI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nelle comunità montane e nelle aree svantaggiate, ove l'apicoltura può rappresentare una realtà di reddito alternativo,».

4.1
OGNIBENE

4.2
CHERCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Disciplina dell'uso dei fitofarmaci)*. – 1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni propongono al Ministero della salute, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e secondo la procedura di cui all'articolo 5, comma 20, del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995, di stabilire le limitazioni ed i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura.».

4.4
EUFEMI

4.5
CHERCHI

Al comma 1, dopo la parola: «fioritura»*, sostituire le parole*: «stabilendo le relative sanzioni» *con le seguenti*: «, delle piante da trattare e di quelle, spontanee o coltivate, che possono essere interessate dalla deriva dei prodotti utilizzati, nonché tenendo nella debita considerazione i tempi di carenza degli interventi effettuati in pre-fioritura. Le Regioni stabiliscono le relative sanzioni e gli indennizzi.».

ARTICOLI 5 E 6

Art. 5.

(Documento programmatico per il settore apistico)

1. Per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziate dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, un documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) tutela del miele italiano conformemente alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001;

c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e successive modificazioni, nonchè del miele prodotto secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni;

d) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali;

e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d'intesa con le organizzazioni apistiche;

f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;

g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura;

h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;

i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api;

l) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo;

m) tutela e sviluppo delle *cultivar* delle essenze nettarifere, in funzione della biodiversità;

n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;

o) potenziamento e attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale;

p) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico;

q) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;

r) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana *(Apis mellifera ligustica Spinola)* e dell'*Apis mellifera sicula Montagano* e incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare contestualmente all'adozione del documento di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse statali tra le materie indicate al comma 1.

3. Il documento programmatico ha durata triennale e può essere aggiornato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma 1.

4. Al documento programmatico sono allegati:

a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione;

b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni, da realizzare in forma cofinanziata.

Art. 6.

(Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività)

1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente.

3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

EMENDAMENTO

6.1

PICCIONI, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

ARTICOLO 7

Art. 7.

(Risorse nettarifere)

1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico.

2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti princìpi:

a) preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 3 che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.

3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

4. Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri.

EMENDAMENTI

7.1
BETTA, MICHELINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

7.2
EUFEMI

7.3
CHERCHI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli enti pubblici devono agevolare la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.».

7.4
CHERCHI

Sopprimere il comma 4.

ARTICOLO 8

Art. 8.

(Distanze minime per gli apiari)

1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente:

«Art. 896-*bis*. - *(Distanze minime per gli apiari).* – Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari

idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione».

EMENDAMENTI

8.1
CHERCHI

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «pubbliche o private» *aggiungere le seguenti*: «, ma ad un minimo di 200 metri per le abitazioni, prevedendo ripari di 2 metri di altezza dal piano stradale.».

8.2
CHERCHI

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «altezza di almeno due metri» *inserire le seguenti*: «da misurarsi dalla quota del piano della strada di pubblico transito o della proprietà pubblica o privata, di terzi estranei al proprietario dell'apiario.».

ARTICOLI DA 9 A 11

Art. 9.

(Riconoscimento del servizio di impollinazione)

1. L'attività di impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, attività agricola per connessione, ai sensi dell'articolo 2135, secondo comma, del codice civile.

2. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, che esercitano l'attività di impollinazione, possono determinare il reddito imponibile, relativamente a tale attività, applicando all'ammontare

dei ricavi conseguiti dalla medesima attività il coefficiente di redditività del 25 per cento.

3. I soggetti di cui al comma 2 hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al medesimo comma. In tale caso l'opzione è esercitata con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

4. Sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia a decorrere dalla approvazione del regime fiscale ivi previsto da parte della Commissione delle Comunità europee.

Art. 10.

(Sanzioni)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia, le regioni provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tributaria di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

11.1
CHERCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «2 milioni di euro» *con le seguenti*: «4 milioni di euro».

11.2
PICCIONI, *relatore*

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

11.0.1
ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«**Art. 11-*bis*.**

Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.».

ARTICOLO 12

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00